

NUOVA LEGGE SUGLI INVESTIMENTI ESTERI E FACILITAZIONI FISCALI

Con le informazioni sottoriportate, relative alla legge sugli investimenti esteri (F.I.P.P.A) del maggio 2002 e sulle facilitazioni fiscali (applicabili anche agli investitori esteri), introdotte dagli emendamenti della legge del febbraio 2002, si intende richiamare l'attenzione sull'evoluzione della nuova normativa iraniana verso il processo di internazionalizzazione ed il sostegno agli investimenti privati, fermo restando che le sottoriportate notizie intendono altresì essere solo uno strumento informativo di primo orientamento.

• Normativa riguardante gli investimenti esteri

PREMESSA

Dopo un lungo conflitto tra il Parlamento iraniano ed il Consiglio dei Guardiani, il 25 maggio 2002 l'Expediency Council (Organismo costituzionale che funge da arbitro in caso di controversia tra Parlamento e Consiglio dei Guardiani) ha modificato e definitivamente approvato la nuova Legge sull'Attrazione e la Protezione degli Investimenti Esteri (F.I.P.P.A.), divenuta esecutiva con la promulgazione, in data 15.10.2002 del Regolamento di attuazione, approvato dal Consiglio dei Ministri.

Il testo di legge (F.I.P.P.A.), introduce radicali cambiamenti nella disciplina della materia. Infatti, per individuare gli investimenti che possono usufruire dei benefici della legge, si fa riferimento alla nazionalità – che deve essere estera – del capitale, e non alla nazionalità dell'investitore. Viene così risolto il problema degli investimenti di iraniani espatriati. Governi esteri possono investire in Iran e beneficiare della legge – essendo per' equiparati ad investitori privati – previa specifica approvazione del Parlamento.

Rispetto alla legge del 1955, viene data una definizione molto più specifica di capitale estero; sono infatti ricompresi non solo fondi liquidi, macchinari, attrezzi e ricambi, ma anche diritti di brevetti, marchi, know how, servizi specializzati, oltre a dividendi trasferibili.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità degli investimenti riguardano sia i settori di intervento che le modalità di investimento.

Sono infatti ammissibili investimenti esteri che rispondano ai seguenti criteri:

- Determinare la crescita economica, tecnologia, qualitative della produzione iraniana, oltre che incrementare le esportazioni e l'occupazione.
- Non danneggiare l'economia e l'ambiente oltre che la sicurezza e gli investimenti nazionali.
- Non comportare la concessione di monopoli o concessioni speciali.

Una particolare attenzione dev'essere prestata all'ultimo criterio specificato dalla legge, E' infatti previsto che l'indice del valore delle merci e servizi prodotti dagli investimenti esteri, rapportato al valore di merci e servizi del mercato locale, non superino il 25% di ciascun settore economico ed il 35% di ciascun sottosectore. I settori e i volumi di investimento sono specificati nel regolamento di attuazione.

(Settori: Agricoltura; Miniere; Industria; Fornitura di Acque, Elettricità e Gas; Costruzioni; Trasporti e Telecomunicazioni; Servizi)

Investimenti esteri diretti alla produzione di beni/servizi per l'esportazione – con l'eccezione del petrolio grezzo – sono esenti da tali limitazioni. Rimane comunque vietata la proprietà di terreno iraniano da parte di soggetti esteri.

Importanti innovazioni sono state introdotte riguardo le tipologie di investimento estero.

Sono infatti ammessi ai benefici della legge:

- A) Gli investimenti esteri diretti (FDI), limitamente ai campi dove e' ammessa l'attività del settore privato.
- B) Investimenti esteri, in tutti I settori, strutturati secondo tipologia ``Civil Partnership``, ``Buy-back``, ``Build-Operate-Transfer``, in cui utili del capitale e profitti derivati sono prodotti unicamente dalla resa economica del progetto, e non dipendono da una garanzia del Governo o enti e banche governativi.

A tutela degli investimenti di BOT di cui sopra, finché l'investimento e i profitti derivati non sono stati ammortizzati, l'investitore estero può esercitare diritto di proprietà sul capitale restante dell'impresa destinataria. Nel caso poi, a seguito dell'emanazione di nuove leggi o decreti, l'esecuzione dell'accordo e' proibita o interrotta, il Governo e' tenuto a rimborsare le conseguenti perdite.

L'Organization for Investment, Economic and Technical Assistance of Iran (OIETAI), e' l'Ente preposto a tutti gli adempimenti correlati alla legge sugli investimenti; a tale ente dovranno essere presentate tutte le domande che riguardano l'ammissione, l'importazione, l'impiego e il rimatrio di capitali. Al suo interno e' previsto sia creato il Foreign Investment Board (F.I.B.), che tra l'altro, e' responsabile della concessione delle licenze d'investimento, previa approvazione del Ministero Affari Economici.

La procedura, relativa alla domanda di licenza di investimento, dovrà concludersi (sia che si tratti di approvazione o rigetto) entro 45 giorni dalla presentazione.

Al fine di accelerare gli adempimenti burocratici relativi alla promozione, attrazione ed ammissibilità della legge (F.I.P.P.A.) è stato istituito dal Regolamento di Attuazione (nell'ambito dell'OIETAI) il Foreign Investment Service Center (FISC), quale Organo di coordinamento e raccordo tra Ministeri, Enti pubblici e Banca Centrale.

Il compito del FISC è quello di assistere l'investitore estero: assistenza informativa e burocratica, per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze, anche di natura logistica; assistenza nella procedura del visto di ingresso in Iran – multivisa con permanenza fino a tre mesi per ogni ingresso-; registrazione della j.v., dei capitali importati/esportati, degli obblighi doganali, fiscali, ecc..

AGEVOLAZIONI E GARANZIE

Le agevolazioni e le garanzie concesse ai capitali stranieri investiti che ricadono nell'ambito di applicazione della legge in esame, possono essere così schematizzate:

- Agli investimenti esteri sono riconosciuti tutti i diritti, protezioni, agevolazioni garantite agli investimenti locali.
- Non saranno soggetti ad esportazione o nazionalizzazione. Unica eccezione è l'esproprio per pubblico interesse; in questo ultimo caso, ciò avverrà senza discriminazioni e attraverso procedimento legale; verrà inoltre corrisposto un appropriato compenso.
- È possibile trasferire tutto o parte del capitale investito. Nel caso sia trasferito ad un investitore straniero – che deve però avere le stesse qualifiche dell'investitore iniziale – è necessaria l'approvazione del Ministero degli Affari Economici.

Il capitale estero può essere importato tramite:

- Fondi liquidi da convertire in rial.
- Fondi liquidi non convertiti da utilizzare direttamente per acquisti e ordini relativi all'investimento.
- Articoli in natura, a seguito della valutazione delle autorità competenti.

I competenti organi esecutivi, adotteranno, secondo le indicazioni dell'Foreign Investment Board (F.I.B.), Ente preposto agli adempimenti correlati alla legge le necessarie misure dirette a garantire il rilascio di visti, permessi di residenza e lavoro, relativi al personale dei soggetti investitori; eventuali divergenze saranno risolte dal Ministero di Finanza.

Il Foreign Investment Board (F.I.B.) dovrà inoltre curare le informazioni sulle opportunità di investimento, sui partners iraniani, sui campi di attività ed ogni altra informazione disponibile.

TASSO DI CAMBIO E RIMPATRIO DI PROFITTI E CAPITALE

Il tasso di conversione del cambio estero applicabile al momento dell'importazione o del rimpatrio del capitale, così come il tasso di cambio per il trasferimento all'estero, nel caso di applicazione del tasso di cambio unificato sarà pari a quello corrente nella rete bancaria ufficiale del Paese. Diversamente, verrà applicato il tasso di mercato libero, come riconosciuto dalla Banca Centrale iraniana.

Il capitale estero e i profitti derivati, o il saldo del capitale restante, dopo l'adempimento di tutte le obbligazioni e pagamenti, sarà trasferibile all'estero una volta ottenuta l'approvazione del Foreign Investment Board, che ne deve essere informato con preavviso di almeno tre mesi.

Sono altresì trasferibili all'estero, previa approvazione del Foreign Investment Board e conferma del Ministero Affari Economici, i profitti derivati dall'investimento, i pagamenti relativi ad accordi e schemi finanziari, a contratti relativi a brevetti, marchi, know how, assistenza tecnica e ingegneristica, management e a tutti gli accordi che rientrano nella struttura dell'investimento estero pertinente.

La valuta estera richiesta per i trasferimenti sopraindicati, può essere ottenuta:

- Con l'acquisto di valuta estera dal sistema bancario.
- Utilizzando la valuta estera ottenuta con l'esportazione dei beni prodotti o dei servizi resi dall'impresa in cui è impiegato il capitale estero.
- Esportando beni autorizzati dalle rilevanti leggi e regolamenti.

L'applicazione di uno o più dei modi di rimpatrio sopra descritti, dovrà essere specificata nella licenza di Investimento. Tale licenza, tranne che nel primo dei casi sopra descritti, sarà considerata anche valida licenza di esportazione.

Il Capitale importato nel quadro di un investimento protetto, ma rimasto inutilizzato, è esonerato da tutte le disposizioni regolamentari e di legge che riguardano valuta straniera e import-export.

CONTENZIOSI

Salvo che l'Accordo di Investimento Bilaterale con il Governo del soggetto estero investitore preveda diversamente, ogni disputa che dovesse sorgere tra il Governo iraniano e investitori esteri, sarà sottoposto alla giurisdizione delle corti nazionali iraniane.

●● **Facilitazioni fiscali/Legge sulla tassazione diretta del 16.2.02**

Riduzione dell'aliquota sul reddito e specifiche agevolazioni per le imprese

BASE IMPONIBILE DI REDDITO SOCIETARIO

La nuova legge tributaria ratificata nel febbraio 2002 ed applicabile anche agli investitori esteri ha stabilito che per le società, il reddito complessivo ed il reddito da profitti di società, venga sottoposto ad un'aliquota fissa del 25%, al netto delle perdite risultanti da fonti non esenti da tassazione e dopo le detrazioni di imposte ammesse.

Con tale normativa, introdotta nell'intento di favorire gli investimenti, e' stata notevolmente ridotta la pressione fiscale sulla imprese, rispetto al vecchio regime che prevedeva un aliquota fino al 54%.

BASE IMPONIBILE DI REDDITO DI PERSONE GIURIDICHE STRANIERE CON SEDE IN IRAN O ALL'ESTERO MA OPERANTI IN IRAN

1. Riguardo i contratti in appalto da eseguirsi in Iran, sono considerate tutte le operazioni di costruzione, edificazione, costituzione, comprese quelle riguardanti aspetti tecnologici, di fornitura, di trasporto e le operazioni attinenti a progettazioni, supervisioni, studi di vario genere, oltre alla fornitura di addestramento, assistenza tecnica, trasferimento di tecnologia. Per tali attività il coefficiente per determinare la base imponibile e' presunto al 12% dei relativi ricavi annui, con aliquota impositiva al 25%.
2. Il coefficiente di calcolo per la base imponibile relativa a guadagni prodotti da trasferimenti di diritti, sfruttamento della proprietà intellettuale, royalties, e' presunto, variabile tra il 20 ed 40% del totale delle somme percepite; l'aliquota impositiva e' ancora in via di determinazione da parte delle Autorità competenti;

Per i contratti di cui al punto 1., nel caso in cui il committente sia un soggetto iraniano di diritto pubblico, il valore del contratto relativo all'acquisto in Iran o all'estero, di macchinari, impianti e attrezzature, e' esente da tassazione.

Una norma specifica riguarda l'ipotesi in cui un appaltatore straniero sub-appalti a soggetti iraniani l'esecuzione di contratti di cui al punto 1 e il sub-appaltatore, come previsto nel contratto originario, acquisti impianti e attrezzature. In tale caso, l'appaltatore sara' esentato dal pagare tasse sul reddito relativamente alla porzione di contratto sub-appaltata.

Inoltre, sugli importi pagati ad appaltatori iraniani in acconto ai servizi resi, dev'essere trattenuta una tassa del 2,5% , da versare al Ministero dell'Economia e della Finanza. La trattenuta e' del 5% in tutti gli altri casi, inclusi i pagamenti ad appaltatori stranieri.

FILIALI

Filiali ed uffici di rappresentanza di societa' e banche straniere, che svolgono attivita' di marketing, raccolta di dati e informazioni commerciali per conto della societa' madre senza essere autorizzate a concludere transazioni commerciali, non sono soggette a tassazione sul reddito; spese ed esigenze finanziarie devono pero' essere a carico della societa' madre.

Se le filiali svolgono invece attivita' commerciale, i profitti annuali sono sottoposti ad un aliquota impositiva del 25 %.

SOCIETA' ASSICURATIVE ESTERE

Societa' assicurative estere, che abbiano ottenuto profitti tramite contratti di riassicurazione con analoghe societa' iraniane, sono tassate con un'aliquota del 2% sui premi percepiti e sugli interessi maturati su somme depositate in Iran.

SOCIETA' DI TRASPORTO

E' prevista una trattenuta del 5% su tutti gli importi versati a societa' di trasporto in ragione dei servii resi; parimenti del 5% e' l'aliquota che imprese di spedizione e aeree devono applicare quale tassazione sul reddito percepito dal trasporto di persone o cose. Le Societa' italiane sono pero' esentate da quest'ultima tassa, a seguito del decreto n°222126 del 06.06.1956.

SPECIFICHE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE

Numerose sono le esenzioni fiscali, applicabili anche agli investitori esteri, previste dalla nuova normativa tributaria:

- Attivita' minerarie ed industriali autorizzate :
 - Fino ad 80% di esenzione dei profitti se le relative attivita' sono svolte oltre un raggio di 120 Km. da Teheran, 50 Km da Esfahan e 30 Km da Capoluoghi di Provincia con piu' di 300.000 abitanti.

- Attivita' produttive di qualsiasi genere:
 - Fino al 100%, per la durata di 10 anni, se effettuate nella aree deprese individuate dai Ministeri interessati.

- Utili investiti per creare nuove società (previa autorizzazione del progetto di investimento da parte dei Ministeri interessati) :
 - Fino al 50 % di esenzione sui profitti
- Attività di viaggi e turismo svolte da società autorizzate dal Ministero della Cultura :
 - Fino al 50% di esenzione sui profitti
- Attività industriali, entro la rete idrica di Teheran, svolte da fabbriche di almeno 50 dipendenti :
 - Fino a 10 anni di esenzione sui profitti, se tali fabbriche trasferiscono gli impianti ad un raggio di 120 Km da Teheran.
- Per favorire le esposizioni sono altresì previste esenzioni sui profitti da export :
 - 100 % di esenzione se trattasi di esportazione di prodotti finiti, agricoli e della industria di trasformazione;
 - 50 % di esenzione se trattasi di altri prodotti non-oil; una lista di tali beni è redatta annualmente dai Ministeri dell'Economia, Commercio, Agricoltura, Costruzioni, Industria, previa approvazione del Consiglio dei Ministeri.
- Specifiche disposizioni riguardano i titoli azionari.
 - Le Società, le cui azioni siano state ammesse alla quotazione in borsa – Ente preposto a tale esame è il Subscription Board of Transaction in Stock Exchange-, sono esentate dal pagamento del 10% della tassa sulle persone giuridiche .
 - Per ogni trasferimento di azioni, di diritti di priorità su azioni e su ogni altro strumento negoziabile che avviene in borsa, grava una tassa fissa del 0,5% sul prezzo di vendita; sui movimenti di cui sopra, nessuna altra tassa sul reddito è applicabile.
 - Una tassa del 4% sul valore nominale di azioni, diritti di priorità su azioni e partecipazioni degli azionisti in società non quotate in borsa, grava su ogni trasferimento delle stesse. Anche in questo caso, sul trasferimento non viene applicata alcuna altra tassa sul reddito.

- Per le società di capitali (corrispondenti alle s.p.a e s.r.l. italiane) quotate in borsa, e' prevista una tassa fissa del 0,5% sulle riserve sul capitale azionario.

- L'art. 81 della legge prevede altresì che il Governo predisponga studi per una proposta di legge per l'esenzione di imposta sui redditi derivanti da attività agricole, pesca ed allevamento.